

REGOLAMENTO (CE) N. 1227/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2006

recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 700/88 recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Cipro ha aderito alla Comunità con effetto a decorrere dal 1° maggio 2004.
- (2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele ⁽²⁾, approvato con la decisione 2003/917/CE del Consiglio ⁽³⁾, prevede condizioni preferenziali per le importazioni di fiori originari di Israele con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.
- (3) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco ⁽⁴⁾, approvato con la decisione 2003/914/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, prevede condizioni preferenziali per le importazioni di fiori originari del Marocco con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.
- (4) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese ⁽⁶⁾, approvato

con la decisione 2005/4/CE del Consiglio ⁽⁷⁾, prevede condizioni preferenziali per le importazioni di fiori originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

- (5) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell'accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo ⁽⁸⁾, approvato con la decisione 2006/67/CE del Consiglio ⁽⁹⁾, prevede condizioni preferenziali per le importazioni di fiori originari della Giordania con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (6) Le modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza previste dal regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽¹⁰⁾ e le altre misure di gestione connesse non sono più necessarie.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 700/88 deve essere pertanto abrogato.
- (8) La misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 700/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 67.

⁽³⁾ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 119.

⁽⁵⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.

⁽⁶⁾ GU L 2 del 5.1.2005, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU L 41 del 13.2.2006, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 41 del 13.2.2006, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
